

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SARAGAT)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 1964

Concessione di un ulteriore contributo annuo di lire 1.900.000 a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 6 dicembre 1957, n. 1225, veniva autorizzata la concessione per la durata di tre esercizi finanziari consecutivi, a decorrere da quello 1956-57, di un contributo annuo di lire 1 milione e 900 mila (controvalore in lire di tremila dollari) a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Il funzionamento dell'Alto Commissariato, istituito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per un periodo di tre anni a datare dal 1° gennaio 1961, è stato successivamente prorogato in varie riprese fino al

31 dicembre 1963 e recentemente per un periodo di altri cinque esercizi.

Al fine di porre in grado l'Italia di far fronte agli impegni, già assunti a suo tempo in sede O.N.U., di continuare l'erogazione di detto contributo nella stessa misura degli anni precedenti, è stato predisposto il presente disegno di legge.

La continuazione di tale erogazione, che ha più che altro carattere simbolico, permetterà all'Italia, particolarmente interessata ai piani di assistenza ai rifugiati, di adeguarsi, sia pure formalmente, all'azione degli altri Paesi aderenti all'Alto Commissariato per i rifugiati.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un ulteriore contributo annuo di lire 1 milione e 900 mila a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati per la durata di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1963-64.

Art. 2.

All'onere di lire 1 milione e 900 mila si provvede, per l'esercizio finanziario 1963-64, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.